

**PRO LOCO CASALECCHIO MERIDIANA APS**

Via del Fanciullo n. 6

40033 – Casalecchio di Reno (BO)

C.F. e P.IVA 01668251208

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**DEL 07 SETTEMBRE 2022**

**MODIFICA DELLO STATUTO**

**PER LA CONFORMITÀ AL CODICE DEL TERZO SETTORE**

\*\*\*\*\*

Il giorno 07 del mese di settembre dell'anno duemilaventidue alle ore 20,00 si è riunita presso la sede sociale l'Assemblea straordinaria degli Associati di PRO LOCO CASALECCHIO MERIDIANA APS convocata per discutere il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**1. Modifica art. 6 - 9 e eliminazione art. 18 dello statuto ai fini dell'iscrizione al RUNTS.**

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, il Presidente dell'Associazione Sig. Alessandro Menzani, il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Sig. Franco Ciraulo

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che è presente oltre la metà dei soci aventi diritto di voto nelle persone di: Alessandro Menzani, Francesco Maglionico Maglionico, Franco Ciraulo, Mazza Mario, Chiara Casoni, Marco Battaglia, Fabrizio Tarterini, Carlotta Ventura, Dani Roberto, Vinicio Gennaro, Alessandra Maglionico, Giuliana Bartolini, Gino Ferri, Marisa Sola, Alice Menzani,



Otvos Antal, Renzo Bottoni, Angela Nesi, Giovanni Villa

e pertanto ritiene l'Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente informa che è pervenuta da parte dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la richiesta di modificare tre articoli dello statuto sociale per uniformarli a quanto previsto per l'iscrizione al RUNTS.

Si passa quindi all'esame dell'art. 6 per il quale l'Ufficio regionale chiede una precisazione sulle modalità da parte dei soci di prendere visione dei libri sociali.

A tale proposito l'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità

#### DELIBERA

di integrare l'art. 6 dello statuto sociale prevedendo quanto segue:

*" prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, previa presentazione di apposita domanda in forma scritta al Presidente, il quale è tenuto a mettere a loro disposizione quanto richiesto in originale presso la sede sociale entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, eventualmente addebitando al richiedente le spese per la riproduzione della documentazione, nel caso il socio ne voglia prelevare copia. "*

Si passa poi alla richiesta da parte dell'Ufficio regionale di modificare gli articoli 6 e 9 prevedendo la possibilità per i soci minorenni di avere gli stessi diritti ed obblighi degli altri associati, tra cui anche il diritto di voto e di partecipazione alle assemblee.

A questo riguarda l'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità

#### DELIBERA

- di modificare l'art. 6 eliminando il riferimento ai soli soci maggiorenni e precisando che per gli associati minorenni il diritto di voto viene attribuito a chi

esercita su di loro la responsabilità genitoriale;

- di modificare l'art. 9 dello statuto sociale eliminando il riferimento ai soli associati maggiorenni.

Inoltre l'Ufficio regionale rileva la necessità di eliminare dall'art. 9 dello statuto la possibilità di una terza convocazione priva di quorum costitutivo per l'Assemblea che delibera modifiche statutarie.

A questo proposito l'Assemblea, dopo approfondita discussione, all'unanimità

**DELIBERA**

di eliminare la possibilità di una terza convocazione assembleare priva di quorum costitutivo per deliberare modifiche statutarie.

Infine viene richiesto di eliminare l'art. 18 dello statuto in quanto il RUNTS è regolarmente entrato a regime il 23/11/2021.

A questo riguardo l'Assemblea, preso atto che l'art. 18 non è più necessario in quanto il RUNTS è regolarmente entrato a regime, all'unanimità

**DELIBERA**

di eliminare l'art. 18 dello statuto.

Resta invariata ogni altra previsione statutaria.

Il nuovo statuto, con le modifiche apportate agli articoli 6 e 9 e l'eliminazione dell'art. 18, viene allegato al presente verbale onde formarne parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e la sua trasmissione al RUNTS.

Non avendo altro da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore 21,30, previa redazione del presente verbale.

**IL SEGRETARIO**

(Franco Ciraulo)

**IL PRESIDENTE**

(Alessandro Menzani)



COMUNE DI FOLIGNO  
30/11/22 3 7640

ESERITÈ

IL DIRETTORE DELL'AMMINISTRAZIONE  
P. BOZZARATI

IL FUNZIONARIO  
Patrizia Bozzarati



**STATUTO**  
**dell'Associazione di Promozione Sociale**  
**PRO LOCO CASALECCHIO MERIDIANA APS**

\*\*\*\*\*

**Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, un'Associazione di Promozione sociale denominata:

**PRO LOCO CASALECCHIO MERIDIANA APS**, con sede in Casalecchio di Reno (BO), operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art. 2 - Scopi e attività**

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifica-



zioni;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico e ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;

b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attivare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a Casalecchio di Reno e la qualità della vita dei residenti;

c) stimolare e promuovere l'ospitalità, l'educazione turistica, la conoscenza globale del territorio e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;

d) stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare ospiti e visitatori per un incremento turistico nel paese;

e) proporre e sollecitare le varie Autorità competenti ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare l'offerta turistica di Casalecchio di Reno attraverso



la tutela e il recupero del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, folcloristico ed enogastronomico;

f) fornire agli ospiti e villeggianti assistenza tramite l'organizzazione di un servizio di informazione turistica;

g) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato, nonché l'aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività a favore della popolazione del territorio: proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistici – didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio e della sua cultura, riattivando un collegamento con le persone che sono emigrate.

Al fine di perseguire tali scopi, l'Associazione potrà anche svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le suddette attività, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale



ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. Tali attività saranno deliberate dall'Organo di Amministrazione conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

### **Art. 3 - Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vi-



gente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto entro 3 mesi e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

#### **Art. 4 - Membri dell'Associazione**

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione tutte le



persone fisiche o giuridiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

**Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due



anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;

- per esclusione:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **Art. 6 - Diritti e doveri dei soci**

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;



- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari, nel caso di associati minorenni il diritto di voto viene attribuito a chi esercita su di loro la responsabilità genitoriale;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia previa presentazione di apposita domanda in forma scritta al Presidente, il quale è tenuto a mettere a loro disposizione quanto richiesto in originale presso la sede sociale entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, eventualmente addebitando al richiedente le spese per la riproduzione della documentazione, nel caso il socio ne voglia prelevare copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

#### **Art. 7 – Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.



L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 8 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 9 - L'Assemblea**

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è



l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno 3 mesi a libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione o in alternativa mediante pubblica affissione presso la sede della Pro loco, da esporre almeno otto giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea può riunirsi con la presenza fisica dei soci o anche con modalità di collegamento on line che consentano l'identificazione dei presenti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.



L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

#### **Art. 10 – L'Organo di Amministrazione**

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a quindici, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per tre anni e sono rie-



leggibili. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo Amministrativo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale



formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

L'Organo Amministrativo può riunirsi con la presenza fisica dei suoi membri o anche con modalità di collegamento on line che consentano l'identificazione dei presenti.

Normalmente è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### **Art. 11 - Il Presidente**

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di



accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

#### **Art. 12 - Il Revisore Unico dei Conti**

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo e viene eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

#### **Art. 13 - L'Organo di Controllo**

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo



componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 14 - Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

#### **Art. 15 - Assicurazione dei volontari**

I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs

117/2017.

**Art. 16 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

**Art. 17 - Rinvio**

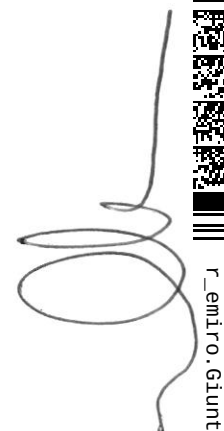
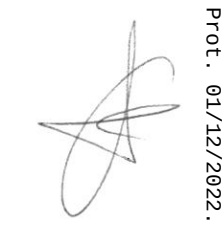
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

il 30/11/22

7660

3

IL LEGGATO, P. O. COPRILE  
DI BOLOGNA

  
  
r\_emiro.giunta - Prot. 01/12/2022.1201605.E